

Art.1 Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce l'apicoltura come attività agricola sostenibile d'interesse regionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, e per la produttività dei sistemi agricoli vegetali di qualità, attraverso l'impollinazione incrociata, pienamente inquadrabile per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del Codice civile.

2. La Regione Autonoma della Sardegna, con la presente legge, disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura, e promuove la salvaguardia delle api, riservandosi di istituire entro 180 gg. areali protetti per la salvaguardia dell'ape italiana e degli eventuali ecotipi locali di Apis mellifera che saranno caratterizzati e registrati presso l'Albo allevatori api italiane, di cui al D.M. n. 21547 del 28.5.1999 e al Disciplinare del medesimo Albo del 30 gennaio 2013.

Art. 2 Definizioni

1. Per tutte le definizioni inerenti l'apicoltura si rimanda alla Legge 313 / 2004.

2. E' considerato prodotto agricolo, oltre a quelli indicati nella legge 313/2004, anche l'abbamele, così come definita in G.U. 7.7.2010 n.156.

Art. 3 Organismi associativi tra apicoltori

1. La Regione, fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di produttori, individua le associazioni degli apicoltori più rappresentative della realtà apistica regionale. I criteri e le modalità di individuazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

2. Le organizzazioni associative alle quali è attribuita primauté scalare nei criteri di selezione delle domande per l'accesso ai bandi per l'assegnazione delle provvidenze contributive e creditizie sono le Associazioni di apicoltori e le Organizzazioni di produttori (OP) del settore apicoltura.

Art. 4 Sostegni all'allevamento apistico

1. La Regione per contribuire a conservare e tutelare la biodiversità, svolgere un'azione di biomonitoraggio ambientale e favorire lo sviluppo agricolo sostenibile, riconosce all'apicoltura il ruolo di produttore di beni pubblici in condizione di svantaggio, considerate le condizioni ambientali generali, incentiva la pratica dell'impollinazione a mezzo delle api, l'allevamento apistico per la salvaguardia dell'ape italiana, la pratica economico-produttiva del nomadismo, l'educazione ambientale e il sostegno a iniziative di recupero e integrazione sociale di persone svantaggiate.

2. Gli enti pubblici locali, intermedi e regionali consentono ed incentivano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, tramite concessioni rilasciate a titolo gratuito in favore degli apicoltori.

3. L'Amministrazione regionale, ai sensi del primo comma, è autorizzata a concedere contributi economici a favore degli imprenditori apistici, singoli o associati, operanti in Sardegna, sulla base della consistenza numerica di possesso di alveari registrati nell'anagrafe apistica.

4. Il sostegno è erogato nella medesima forma dei sostegni per la tutela ambientale e per il benessere degli animali, secondo i vigenti orientamenti comunitari per i sostegni di Stato nel settore agricolo e forestale e, nello specifico, nella stessa misura in atto nei confronti del comparto zootecnico ovino - caprino, equiparando un alveare a una pecora adulta.

5. I criteri e le modalità di erogazione dei sostegni sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

6. Il regime di sostegno è attuato dopo l'adozione della decisione della Commissione europea.

Art. 5

Sostegni per investimenti aziendali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sostegni a favore degli imprenditori apistici singoli o associati per:

a) acquisto di api, macchinari, mezzi di trasporto e attrezzature, nonché la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture idonee ad esercitare la propria attività;

b) attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori, fatta salva la sovranità e l'autonomia delle agenzie e degli enti di formazione che normalmente operano con fondi a carico dei propri bilanci;

c) attività promozionali, di comunicazione e marketing dei prodotti degli alveari.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è erogato nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto per gli investimenti nelle aziende agricole dai vigenti orientamenti comunitari per i sostegni di Stato nel settore agricolo e forestale.

3. I criteri e le modalità di erogazione dei sostegni sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

4. I criteri di demarcazione tra i differenti interventi di sostegno e in particolare tra il programma apistico regionale, attualmente finanziato dal regolamento del Consiglio n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), i sostegni dello sviluppo rurale, attualmente finanziati dal Programma di sviluppo rurale (PSR) e i sostegni della presente legge regionale, sono definiti negli atti di programmazione ed indirizzo della Giunta regionale e dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 6

Comunicazioni ai servizi veterinari delle ASL

1. E' fatto obbligo a chiunque detenga alveari presentare comunicazione all'ASL competente per territorio, dove ha sede l'impresa, ovvero dove la persona fisica detentrica ha la residenza, anche per il tramite delle forme associate degli apicoltori, specificando il numero degli alveari e la loro collocazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, secondo le modalità stabilite dell'anagrafe apistica.

2. Per la movimentazione nella Regione degli alveari si rimanda alle norme comunitarie e nazionali.

3. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno o più apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale, cinque giorni prima dall'installazione ne danno comunicazione all'ASL competente per territorio. La comunicazione ha durata annuale e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, è rinnovata.

4. Gli acquirenti di famiglie di api provenienti dall'esterno del territorio della Sardegna comunicano alla ASL competente per territorio l'avvenuto acquisto, corredato da certificazione sanitaria, specificando il comune di provenienza ed il comune di destinazione.

5. La comunicazione può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi a cui aderiscono, di cui all'art. 3.

6. Le comunicazioni di cui ai commi 1 E 3, sono indirizzate ai servizi veterinari della ASL competenti e i trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa di 30 euro per alveare.

Art. 7 Disposizioni sanitarie

1. Gli apiari abbandonati, ossia quando la quasi totalità degli alveari che li compongono è estinta, sono soggetti a ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle ASL che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie.

2. La patologia apistica varroasi o varroatosi è dichiarata endemica nel territorio della Sardegna.

Art. 8 Divieto dei trattamenti in fioritura

1. E' vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali fino alla completa caduta degli stessi alle colture arboree, erbacee, ornamentali e forestali, che possa essere dannoso alle api e alla restante entomofauna pronuba.

2. La Regione entro 180 gg. dalla pubblicazioni delle presente legge individua zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato l'uso di trattamenti insetticidi sistemici alle sementi e alle colture arboree, erbacee, ornamentali e forestali, che possano essere dannosi alle api e alla restante entomofauna pronuba.

3. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero o in presenza, al momento del trattamento, di fioriture spontanee, tranne che si sia provveduto all'interramento di queste ultime o allo sfalcio e alla asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare più le api.

4. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'ASL o al corpo forestale di vigilanza ambientale, che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

5. E' fatto obbligo all'agenzia Laore di comunicare preventivamente agli apicoltori i calendari di esecuzione dei trattamenti dannosi alle api.

6. Ai trasgressori è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 2.500 per ettaro, con tetto massimo di 100 ettari, fatte salve altre leggi sanzionatorie in materia.

7. Le violazioni amministrative di cui al presente articolo sono accertate e contestate dalle autorità competenti.

Art. 9 Riforestazione e rapporti con le istituzioni

1. Al fine di favorire l'integrazione energetico ambientale e di valorizzare le caratteristiche paesaggistico - naturalistiche tipiche dell'Isola, la Regione individua in un minimo del 50 per cento la percentuale di piante con potenziale nettario e pollinifero che rientra nei piani regionali di riforestazione per il recupero del territorio o sperimentazione per produzione di biomasse o altre produzioni agricole industriali.

2. L'elenco delle piante da utilizzare nei suddetti interventi è stilato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su apposita delibera regionale, previa consultazione con le organizzazioni dei produttori del settore apistico e associazioni apistiche accreditate del territorio.

Art. 10 Sanzioni amministrative

1. La mancata denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, comporta anche l'esclusione per l'apicoltore dai benefici previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, sino all'avvenuto adeguamento agli adempimenti.

2. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896 bis del Codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 per apiario.

3. Qualora, in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, da parte dei servizi veterinari delle aziende ASL che ravvisino la pericolosità dell'apiario abbandonato, sarà comminata al titolare dello stesso una sanzione amministrativa di euro 50 per alveare.

Art.11 Abrogazioni

1. La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 (Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura), è abrogata.

Art. 12 Disposizioni finanziarie

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge, valutate in euro annui, si fa fronte per euro ... per gli anni 2015, 2016 e 2017, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e per euro ... per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 con risorse regionali.

Art. 13 Disposizioni finali

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).